

////////////////////////////////////

AVVISO
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
RICORSO ISCRITTO
AL N. 9156/2024 R.G.
TAR LAZIO

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO**

- T.A.R. LAZIO N. 9156/2024 R.G.

2. NOMINATIVO PARTE RICORRENTE

- ANNA MARIA FORNITO

2.1 INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro Pro Tempore,
Ministero Dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro Pro Tempore,
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Rappresentante Legale
Pro Tempore,;
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di
Catania, in persona del Rappresentante Legale Pro Tempore

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

- Nota del Ministero dell'Università e della ricerca dell'11 giugno 2024 prot. n. 11276 per mezzo del quale è stato statuito che *“non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, che per le SSML accreditate presso il Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata) ... i corso per l'ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest'Ufficio, non hanno valore legale”* (doc.1);
- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 9 agosto 2024 per mezzo della quale è stato stabilito che *“in merito alla validità delle certificazioni CLIL (Content and Language Integrated Learning) rilasciate dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si è attenuto a una circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca che ribadisce che “l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica”* (doc.2);;
- Provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, per mezzo del quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Catania ha provveduto a decurtare il

////////////////////////////////////

- punteggio spettante a parte ricorrente in relazione alle certificazioni conseguite presso l'IUM Academy School;
- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Catania del 21 agosto 2024, prot. n. 22043 per mezzo del quale è provveduto ad individuare gli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato ai sensi del D.M. 6 giugno 2024 n. 111 che dovranno prendere servizio a partire dal 2 settembre 2024 (doc.3);
 - O.M. 16 maggio 2024, n. 88 nella parte in cui interpretata nel senso di privare di riconoscimento del relativo punteggio un titolo rilasciato da ente accreditato dallo stesso Ministero dell'Istruzione (doc.4);
 - Emananda nota del Ministero dell'Istruzione, su cui ci si riserva sin da ora di proporre motivi aggiunti, per mezzo del quale vengono valutati i titoli di parte ricorrente ai fini del corretto inserimento in GPS e del riconoscimento del relativo punteggio utile al conseguimento dell'incarico di ruolo;
 - Nota dell'USP Catania, 6 agosto 2024, prot. n. 20264 e ss. mm. e ii. con cui sono state approvate le Graduatorie provinciali per le supplenze per la città di Catania (doc.5);
 - Nota 16 agosto 2024 prot. n. 21657 dell'USP Catania con cui è stata ripubblicata la graduatoria relativa alla cdc ADMM ove parte ricorrente è inserita con punteggio peggiore (doc.6);
 - GPS della provincia di Catania per le classi di concorsi ADMM (MM-I FASCIA) – ADEE (EE – I FASCIA) – EEEE (EE – I FASCIA) – AAAA (AA – I FASCIA) – AJ56 (MM – II FASCIA) – AJ55 (MM – II FASCIA) – A030 (MM – I FASCIA) nella parte in cui individuano parte ricorrente in una posizione in graduatoria peggiore rispetto a quanto spettante di diritto.

3.1 SUNTO MOTIVI DI RICORSO

I. CARENZA DI POTERE IN CONCRETO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE.

Secondo le originarie previsioni di cui all'art. 4 comma 5 della Legge 124/1999, *“la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno di cui all'art. 4, commi 6.bis e 6.ter”* nonché *“l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali su posto comune e di sostegno del personale educativo”*. Detto corpo normativo è stato modificato nel corso del tempo, giungendo a prevedere che *“per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche”* fossero costituite *“graduatorie provinciali (GPS) da utilizzare in subordine allo scorrimento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297”*.

Inoltre con l'art. 2 comma 4-ter della L.n. 41/2020 si è disposto che *“le procedure di istituzione delle graduatorie”* potessero essere disciplinate per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non tramite regolamento ministeriale prescritto dall'art. 4 comma 5 della L.n. 124/1999, **bensì con ordinanza del Ministero dell'Istruzione.**

////////////////////////////////////

Da nessuna parte, tuttavia, viene riconosciuta facoltà al Ministero dell'Università e della Ricerca di intervenire a gamba tesa sulle procedure in questione, minando la regolarità dello svolgimento delle procedure di formazione delle GPS.

La nota impugnata, infatti, è stata resa in riscontro alla richiesta di chiarimenti proveniente dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Messina, avente titolo “*riscontro a quesito **concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle scuole superiori di mediazione linguistica***”.

L'esercizio del potere di rendere invalidi i titoli CLIL *tout court* per il solo fatto di essere stati conseguiti presso una Scuola Superiore per la Mediazione Linguistica è illegittimo, rendendo il provvedimento impugnato annullabile in quanto è idoneo a degradare la posizione del privato (cfr. Consiglio di Stato, sent. 372/2012).

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE.

Dalla piana lettura delle indicazioni fornite dal O.M. 88/2024 emerge nettamente come il percorso di formazione CLIL subisca una distinta parametrizzazione a seconda delle modalità con cui è stato conseguito.

Si trovano, nello specifico:

- Titoli di perfezionamento conseguiti ai sensi dell'art. 14 del DM 249/2010;
- Certificazione CeClil;
- Certificazione ottenuta a seguito di frequenza corsi di cui al D.D.G: 6/2012;
- **Certificazioni ottenute per la FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO SULLA METODOLOGIA CLIL** congiuntamente a certificazioni linguistiche.

Appare evidente, dunque, come il Ministero dell'Università abbia illegittimamente ritenuto di ricondurre tutte le tipologie di corsi CLIL in un unico modello che nulla ha a che vedere con i titoli posseduti dalla ricorrente, ma che comunque devono ritenersi validi ai fini del conferimento del relativo punteggio in GPS.

Il MIM, dunque, nella propria offerta formativa ha dato valore a tutti quei corsi professionalizzanti e di perfezionamento attivati per il personale scolastico che siano in grado di testimoniare l'acquisizione di un sapere idoneo a garantire all'utenza scolastica standard qualitativi quanto più possibili elevanti.

Le indicazioni di cui al DDG 6/2012, pertanto, riguardano solo ed esclusivamente il titolo di accesso per chi voglia insegnare una disciplina non linguistica straniera.

Tutt'altro discorso vale per il conseguimento di un titolo di perfezionamento per il quale va applicata la differente normativa del Ministero dell'Istruzione dettata sul punto.

Nello specifico il Dicastero competente ha stabilito le procedure per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi offerti da enti che forniscono formazione al personale scolastico, certificando e garantendo la qualità delle iniziative formative attraverso la Direttiva n.170 del 21 marzo 2016.

In altri termini, il Ministero raccoglie ed esamina le richieste di enti che chiedono l'accreditamento, suddividendoli in due categorie:

- Enti accreditati che intendono offrire formazione per il settore scolastico;

////////////////////////////////////

- Associazioni professionali riconosciute del personale scolastico che intendono collaborare con le scuole.

Orbene, con riferimento al caso di specie, l'Istituto Universitario della Mediazione "Academy School" – ossia l'istituto che ha rilasciato i titoli oggi contestati a parte ricorrente – ha chiesto ed ottenuto l'accreditamento presso il ministero al fine di effettuare corsi di perfezionamento per conto degli aspiranti docenti, venendo inserita nell'elenco di cui alla direttiva 170/2016 tra gli enti accreditati!

III. DIFETTO ISTRUTTORIO

Parte resistente, invero, non si è preoccupata di verificare se il titolo posseduto dalla ricorrente rientri in una delle tipologie previste dal MIM nell'O.M. 88/2024 né ha richiesto chiarimenti e ho avviato compiute indagini istruttorie al fine di verificare la validità del titolo.

Al contrario, si è meramente limitata a richiamare pigramente un altrettanto oscura nota ministeriale che ha comportato non solo caos superfluo e conseguenziale intasamento delle aule di giustizia, ma mina il corretto andamento dell'agere amministrativo, il quale – nel caso di specie – appare caratterizzato dalla violazione dei più basilari principi di correttezza, legittimità e buon andamento.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

- TUTTI I SOGGETTI RICOPRENTI POSIZIONI UTILI NELLE GPS DELLA PROVINCIA DI CATANIA RELATIVE ALLE CLASSI DI CONCORSO ADMM – ADEE – EEEE – AAAA – AJ56 – AJ55 – A030

5. INDICAZIONE MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUO ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO www.giustizia-amministrativa.it, ATTRAVERSO LE MODALITÀ RESE NOTE SUL SITO MEDESIMO

6. ORDINANZA AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

IL T.A.R. LAZIO CON L'ORDINANZA N. 4604/2024 DEL 24 OTTOBRE 2024 HA ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

////////////////////////////////////

7. TESTO INTEGRALE RICORSO INTRODUTTIVO

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 E 56 C.P.A.

Nell’interesse di **Fornito Anna Maria**

, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su
foglio separato da ritenersi in calce al presente atto, dall’avv. Giovanni Valenti (C.F.
) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all’indirizzo pec
giovanni.valenti88@pec.it, domiciliata presso il proprio studio sito in via Ughetti 16 – Catania

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore;
- **IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore;
- **L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del rappresentante legale pro tempore;
- **L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA**, in persona del rappresentante legale pro tempore

E NEI CONFRONTI

- Dei controinteressati in atti;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE RICHIESTA

- Della nota del Ministero dell’Università e della ricerca dell’11 giugno 2024 prot. n. 11276 per mezzo del quale è stato statuito che “non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, che per le SSML accreditate presso il Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata) ... i corso per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest’Ufficio, non hanno valore legale” (doc.1);
- Della conseguenziale nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 9 agosto 2024 per mezzo della quale è stato stabilito che “in merito alla validità delle certificazioni CLIL (Content and Language Integrated Learning) rilasciate dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si è attenuto a una circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca che ribadisce che “l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica” (doc.2);;

Assumere l'incarico nel presente anno scolastico è di vitale importanza per la ricorrente in quanto le assegnazioni dei contratti a tempo determinato sono finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato, previo superamento dell'anno di prova ai sensi del DM 111/2024.

////////////////////////////////////

Allo stato attuale UST Catania ha provveduto a convocare i candidati presenti in posizione peggiore rispetto a quella che spetterebbe a parte ricorrente

Classe di concorso	Tipo graduatoria	Fascia	Posizione	Punteggio	Inclusione con riserva
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	4	251	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	5	210	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	6	203,5	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	9	195	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	10	191,5	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	34	173	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	83	155	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	98	152	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	162	142	N - Inclusione a pieno titolo
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPS	F1	656	106	N - Inclusione a pieno titolo

Non v'è dubbio, dunque, che parte ricorrente potrebbe ampiamente rientrare tra i soggetti destinatari degli incarichi di cui si discorre grazie al pieno riconoscimento del punteggio spettante.

Tuttavia, con la nota meglio specificata in epigrafe, il Ministero dell'Università e della Ricerca, senza attivare opportune indagini istruttorie e travalicando gli ambiti di propria competenza, ha ritenuto di esprimersi nei termini di cui al provvedimento in questa sede impugnato, gettando nel caos le procedure di gestione delle GPS sul piano nazionale.

Il Dirigente Nicodemi Alessandro, letteralmente con un tratto di penna, si è assunto la responsabilità civile, amministrativa e politica di:

- *Privare dell'accreditamento istituti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai fini della formazione del personale docente;*
- *Privare di valore legale i titoli conseguiti dai corsisti;*
- *Rimettere in discussione tutte le assunzioni non solo presenti ma anche passate dei docenti che, verosimilmente, proprio grazie al punteggio riconosciuto per i corsi CLIL frequentati, hanno ottenuto l'incarico di ruolo e che oggi, stando a quanto sostenuto da Nicodemi, DEVONO essere depennati dalle graduatorie e i relativi contratti risolti per assenza di punteggio.*

Ogni diversa soluzione imporrebbe una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno avuto la fortuna di assumere l'incarico di ruolo prima che questa scellerata nota venisse emanata e coloro i quali – come parte ricorrente – sono stati colpiti dal dictat del funzionario ministeriale.

////////////////////////////////////

Invero, le statuizioni contenute nella nota in questa sede impugnata appaiono del tutto illegittime per i motivi che di seguito verranno meglio esplicitati.

Tuttavia, propri a causa di tale nota, per quanto qui di diretto interesse, l'USR Sicilia e l'USP Catania stanno illegittimamente decurtando punteggi validi ai candidati – tra cui la ricorrente – compromettendone la corretta collocazione in graduatoria.

In tal senso, si consideri che la Prof. Fornito ha rivisto rideterminare il proprio punteggio nelle 7 classi di concorso ottenendo una decurtazione di 6 punti da ciascuna graduatoria, risultando così rideterminata:

- ADMM – 159 punti – pos. 66
- ADEE – 142 punti – pos. 336;
- EEEE – 119 punti – pos. 683;
- AAAA – 102,5 punti – 690;
- A756 – 149 punti – pos. 6;
- A755 – 128 punti – pos. 9
- A030 – 138 punti – pos. 13

Conseguentemente parte ricorrente, sempre prendendo come riferimento la CDC ADMM – quale sua prima classe di interesse, risulta essere stata declassificata dalla posizione 20 alla posizione 66, perdendo con certezza la possibilità di poter conseguire l'incarico ed ambire all'assunzione a tempo indeterminato.

Al fine di veder correttamente valutato il proprio punteggio, parte ricorrente ha provveduto a trasmettere un'istanza di valutazione dei propri titoli al Ministero dell'Istruzione quale unico organo deputato a normare le procedure di gestione delle GSP, nonché ha proposto istanza d'accesso civico presso l'USP Catania (doc. 18 - 19) affinché vengano forniti i documenti di tutti i docenti assunti relativamente ai titoli posseduti onde verificare che il medesimo trattamento a lei serbato di decurtazione del punteggio per i titoli CLIL venga applicato a TUTTI i docenti inseriti in gps ed assunti.

Tuttavia, essendo stringenti i termini di impugnazione degli atti in epigrafe meglio specificati, ed al fine di impedire che i propri interessi legittimi vengano irrimediabilmente compromessi, parte ricorrente – con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti dipendenti dal riscontro del MIM e dall'accesso civico agli atti – è costretta ad agire innanzi a codesto T.A.R. per richiedere l'annullamento degli provvedimenti impugnati sulla scorta dei seguenti

MOTIVI

IV. CARENZA DI POTERE IN CONCRETO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE.

Con la nota dell'11 giugno 2024 prot. n. 11276 – utilizzata dall'USR Sicilia e dall' USP Catania per decurtare punteggio in capo alla ricorrente – il Dirigente della Direzione generale dell' ordinamento della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca ha ritenuto decretare l'assenza di “valore legale” a qualunque titolo conseguito presso le Scuole superiori per mediatori linguistici che non siano corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 e di durata biennale equipollenti alla Classe LM-94.

////////////////////////////////////

Nello specifico afferma che “alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, **di rilasciare certificazioni CLIL**”.

Un simile assunto sta creando veri e propri disastri nel settore scuola con migliaia e migliaia di docenti che, dopo aver partecipato proficuamente a corsi per il perfezionamento professionale, si vedono decurtare illegittimamente punti dalla GPS grazie alla quale ambiscono ad ottenere un incarico di docenza.

L’effetto domino dell’assunto del Ministero dell’Università e della Ricerca è immediatamente percepibile nei conseguenziali provvedimenti adottati – per quanto qui di diretto interesse – dall’USR Sicilia e dall’USP Catania i quali, acriticamente, hanno eseguito un “copia e incolla” della stringata motivazione del provvedimento in questa sede impugnato, determinandosi nel procedere alla decurtazione DI QUALUNQUE PUNTEGGIO riferibile a titoli CLIL.

Orbene, rimandando al merito della vicenda ai successivi motivi di ricorso, per quanto qui di diretto interesse, non può non evidenziarsi l’esistenza di un manifesto vizio di carenza di potere in concreto da parte del MUR relativamente alla valutabilità dei titoli ai fini dell’inserimento nelle GPS.

Ed infatti, secondo le originarie previsioni di cui all’art. 4 comma 5 della Legge 124/1999,

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'[articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

Nello specifico, la cennata legge ha ad oggetto “la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno di cui all’art. 4, commi 6.bis e 6.ter” nonché “l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali su posto comune e di sostegno del personale educativo”.

Detto corpo normativo è stato modificato nel corso del tempo, giungendo a prevedere che “per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” fossero costituite “graduatorie provinciali (GPS) da utilizzare in subordine allo scorrimento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297”.

Inoltre con l’art. 2 comma 4-ter della L.n. 41/2020 si è disposto che “le procedure di istituzione delle graduatorie” potessero essere disciplinare per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non tramite regolamento ministeriale prescritto dall’art. 4 comma 5 della L.n. 124/1999, **bensi con ordinanza del Ministero dell’Istruzione.**

Via Ughetti, 16 - Catania | Tel. 340 5005065 | pec: giovanni.valenti88@pec.it

////////////////////////////////////

Nel caso di specie mancano i requisiti fissati dalle norme per l'esercizio del potere da parte del Ministero dell'Università e della ricerca, formalmente attribuito al Ministero dell'Istruzione e del Merito, rendendo l'atto illegittimo per violazione di legge sotto il profilo dell'illegittimo esercizio del potere amministrativo.

Da ciò ne consegue la necessità di procedere alla declaratoria di illiceità degli atti impugnati e a cascata di tutti gli atti adottati in conseguenza della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca nella parte in cui ritengono non valutabili i titoli CLIL conseguiti da parte ricorrente ai fini dell'inserimento in GPS e del conseguenziale ottenimento del punteggio spettante di diritto.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE.

Si è già detto che il Ministero dell'Istruzione, quale unico soggetto deputato a normare le modalità di inserimento in GPS e la valutazione dei relativi titoli, ha previsto una specifica tabella di valutazione con riferimento ai titoli CLIL

B.12	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo	6
B.13	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo	3
B.14	Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot.3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6

Dalla piana lettura delle indicazioni fornite dal O.M. 88/2024 emerge nettamente come il percorso di formazione CLIL subisca una distinta parametrizzazione a seconda delle modalità con cui è stato conseguito.

Si trovano, nello specifico:

- Titoli di perfezionamento conseguiti ai sensi dell'art. 14 del DM 249/2010;
- Certificazione CeClil;
- Certificazione ottenuta a seguito di frequenza corsi di cui al D.D.G: 6/2012;
- **Certificazioni ottenute per la FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO SULLA METODOLOGIA CLIL** congiuntamente a certificazioni linguistiche.

////////////////////////////////////

In tale ultima fattispecie rientra il caso dell'odierna ricorrente: ella è in possesso delle certificazioni linguistiche di Inglese e Tedesco ed ha frequentato positivamente un corso di perfezionamento SULLA METODOLOGIA CLIL per un valore pari a 60 CFU.

Pertanto, l'esclusione compiuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dall'Ufficio scolastico Siciliano è del tutto priva di fondamento.

In tal senso è sufficiente analizzare correttamente i dato ministeriale.

Ai fini dell'inserimento in GPS il Dicastero ha ritenuto valutabili

- *Corsi CLIL da 1500 ore e 60 CFU con tirocinio: Riservati a docenti abilitati e con un punteggio massimo di 6 punti.*
- *Corsi CLIL da 20 CFU con tirocinio: Riservati a docenti in servizio e con selezione specifica*
- ***Corsi CLIL da 1500 ore e 60 CFU senza tirocinio: Riconosciuti con un punteggio massimo di 9 punti nelle GPS se combinati con una certificazione linguistica di livello C2.***

Appare evidente, dunque, come il Ministero dell'Università abbia illegittimamente ritenuto di ricondurre tutte le tipologie di corsi CLIL in un unico modello che nulla ha a che vedere con i titoli posseduti dalla ricorrente, ma che comunque devono ritenersi validi ai fini del conferimento del relativo punteggio in GPS.

Se da una parte la normativa richiamata dal MUR individua quali corsi CLIL quelli realizzati in applicazione del D.M. 249/2010 e del DDG 6/2012, dall'altro il MIM specifica che i titoli di frequenza di corsi per METODOLOGIA CLIL sono da ritenersi validi se posseduti congiuntamente alle certificazioni linguistiche.

Il MIM, dunque, nella propria offerta formativa ha dato valore a tutti quei corsi professionalizzanti e di perfezionamento attivati per il personale scolastico che siano in grado di testimoniare l'acquisizione di un sapere idoneo a garantire all'utenza scolastica standard qualitativi quanto più possibili elevanti.

Al contrario, il MUR confonde i piani della questione e non distingue l'ipotesi del titolo acquisito dal docente per accedere all'insegnamento in corsi CLIL, dal mero ottenimento di un titolo con cui il docente ha approfondito la METODOLOGIA CLIL implementando il proprio perfezionamento professionale.

In tal senso, si ritiene opportuno richiamare la nota 25 luglio 2014 prot. n. 4969 (doc. 20) dell'allora MIUR che può rivelarsi utile a comprendere la differenza sostanziale tra il titolo posseduto dalla ricorrente e quanto ritenuto dal MUR quale unico titolo CLIL avente valore legale.

Nell'ambito della revisione degli ordinamenti scolastici, il DPR 89/2010 ha introdotto nei Licei Linguistici l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL già a partire dal terzo e quarto anno del corso di studi.

Per individuare il personale docente abilitato ad effettuare tali insegnamenti, è intervenuto il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 per mezzo del quale sono stati definiti gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento del valore di 20 Crediti Formativi Universitari per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei Licei e negli Istituti tecnici.

Al fine di accedere a detti corsi di perfezionamento è stato previsto il possesso di una certificazione nella lingua straniera del corso di livello C1 o B2 del QCER.

////////////////////////////////////

Tale nota stabilisce espressamente che

In sintesi, il titolo rilasciato dalla Università al termine del corso di 20 CFU al docente in possesso di certificazione linguistica di livello C1 è il requisito richiesto per l'insegnamento di una DNL in lingua straniera.

Le indicazioni di cui al DDG 6/2012, pertanto, riguardano solo ed esclusivamente il titolo di accesso per chi voglia insegnare una disciplina non linguistica straniera.

Tutt'altro discorso vale per il conseguimento di un titolo di perfezionamento per il quale va applicata la differente normativa del Ministero dell'Istruzione dettata sul punto.

Nello specifico il Dicastero competente ha stabilito le procedure per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi offerti da enti che forniscono formazione al personale scolastico, certificando e garantendo la qualità delle iniziative formative attraverso la Direttiva n.170 del 21 marzo 2016.

In altri termini, il Ministero raccoglie ed esamina le richieste di enti che chiedono l'accREDITAMENTO, suddividendoli in due categorie:

- *Enti accreditati che intendono offrire formazione per il settore scolastico;*
- *Associazioni professionali riconosciute del personale scolastico che intendono collaborare con le scuole.*

Orbene, con riferimento al caso di specie, l'Istituto Universitario della Mediazione "Academy School" – ossia l'istituto che ha rilasciato i titoli oggi contestati a parte ricorrente – ha chiesto ed ottenuto l'accREDITAMENTO presso il ministero al fine di effettuare corsi di perfezionamento per conto degli aspiranti docenti, venendo inserita nell'elenco di cui alla direttiva 170/2016 tra gli enti accreditati (cfr. doc. 21)!

ISTITUTO UNIVERSITARIO DELLA MEDIAZIONE " ACADEMY SCHOOL "			
			ACCREDITATO
			REGIONE CAMPANIA
Indirizzo:	PIAZZA N. AMORE 6	Città:	NAPOLI
		Provincia:	NA
		Cap:	80138
Tel:	0815538629		
e-mail:	segreteria@academyschool.it		sito: www.iumna.it
Ente			

Con il provvedimento impugnato, dunque, il MUR, non solo sta illegittimamente interferendo nel processo di valutazione dei titoli utili ai fini dell'inserimento in GPS, ma al contempo sta depotenziando atti di altro dicastero, privando di valore l'accREDITAMENTO ottenuto da istituti che hanno quale mission la formazione del personale scolastico.

Si legge infatti nella nota MUR che "alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazione CLIL".

Tale assunto è manifestamente errato e fuorviante.

Ed infatti, se da una parte si ritiene che detti istituti non possano rilasciare certificazione CLIL intesa come certificazione di cui al DDG 6/2012, la portata letterale della nota rischia di creare veri e

////////////////////////////////////

propri disastri nelle procedure di selezione del personale scolastico a cui conferire gli incarichi poiché ha causato l'effetto di indurre gli USR a revocare qualsivoglia titolo CLIL senza verificare a quale delle tre diverse tipologie esso appartenga in spregio a qualsivoglia attività istruttoria (cfr. motivo III).

Dall'altra parte, il provvedimento MUR è gravemente affetto da vizio di eccesso di potere e violazione di legge perché priva di valore un titolo emesso da un istituto accreditato e deputato al rilascio di certificazioni in materia di perfezionamento professionale, travalicando i poteri amministrativi ad esso conferiti

E' evidente che il dicastero abbia confuso i piani della questione poiché esprimendosi in maniera generica con la frase "non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità , per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL" mette sullo stesso piano gli istituti di cui al DM 38/2002 e che sono chiamati a fornire formazione in materie di cui alla classe L-12, e quegli istituti che – come nel caso di specie – oltre all'attività di cui al cennato D.M. svolgono, altresì, attività di perfezionamento per il personale docente per la quale hanno chiesto ed ottenuto il relativo accreditamento.

Giocoforza gli atti in questa sede impugnati non potranno che essere annullati, ivi compresi a cascata gli atti dell'USR Sicilia e dell'USP Catania che hanno illegittimamente decurtato il punteggio di 6 in ciascuna delle sette GPS in cui è inserita parte ricorrente, compromettendone la posizione in graduatoria.

Al contrario, ove si ritenesse valida la determinazione del MUR, a dover essere annullato è l'O.M. 88/2024 che, se interpretata nel senso di non ritenere validi i titoli conseguiti ai sensi del punto B.13 ai fini dell'inserimento in GPS, creerebbe una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che sono stati inseriti negli anni passati in graduatoria, con un punteggio calcolato sulla base degli stessi titoli di cui è in possesso parte ricorrente, e oggi occupano l'incarico di ruolo illegittimamente falsando la correttezza della graduatoria.

In tal senso, è stato proposto un accesso civico all'USP Catania per mezzo del quale, nelle more della definizione del presente giudizio, si chiede vengano consegnati i titoli di tutti i docenti inseriti in ruolo al fine di verificare l'esistenza di un diritto alla permanenza in graduatoria e dell'incarico di ruolo, dovendosi procedere, in caso di conferma degli atti impugnati, alla necessaria decurtazione dei punteggi CLIL asseritamente illegittimi, con conseguente depennamento dalle graduatorie, nonché risoluzione di tutti i contratti sottoscritti, senza che possa legittimamente sostenersi l'avvenuta cristallizzazione della posizione soggettiva.

Il titolo CLIL, ove conseguito non ai sensi del DDG 6/2012 è e rimane illegittimo – secondo la posizione del MUR – e non può comportare l'insorgere di alcuna sanatoria, causando una palese disparità di trattamento rispetto ai colleghi che per pura sfortuna hanno conseguito ed inserito in GPS la certificazione incappando nelle scellerate supposizioni della direzione generale del MUR che con un colpo di penna ha invalidato migliaia di corsi di perfezionamento.

Ci si riserva, pertanto, di proporre eventuali motivi aggiunti all'esito dell'attività di evasione dell'istanza d'accesso presentata, qualora il Collegio ritenga di riconoscere validità ai provvedimenti in questa sede impugnati.

VI. DIFETTO ISTRUTTORIO

Mediante l'attribuzione di 6 punti ella raggiungerebbe la posizione n. 20 (al netto dei depennamenti dalle gps per ottenimento del ruolo), garantendole il conseguimento dell'incarico di ruolo stante il fatto che ad oggi risulta essere convocato personale in graduatoria alla posizione 56!

Via Ughetti, 16 - Catania | Tel. 340 5005065 | pec: giovanni.valenti88@pec.it

Senza il punteggio per i titoli CLIL parte ricorrente si ritrova alla posizione 65 e, quindi, illegittimamente esclusa dalla possibilità di concorrere per l'a.s. in corso all'ottenimento dell'incarico a tempo determinato finalizzato all'assunzione di ruolo ai sensi del D.M. 111/2024.

In tal senso, pertanto, si richiede l'adozione di ogni più utile misura cautelare che fornisca una tutela concreta a parte ricorrente avverso le illegittime statuizioni dell'amministrazione resistente.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALE

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati e la conseguenziale decurtazione del punteggio nei confronti di parte ricorrente impediscono alla stessa di ottenere la giusta collocazione in graduatoria ed il conseguente conferimento dell'incarico finalizzato all'assunzione a tempo determinato ai sensi del D.M. 111/2024.

È necessaria, pertanto, l'adozione di una misura cautelare collegiale che, **sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati**, ordini all'amministrazione resistente di attribuire a parte ricorrente il punteggio spettante, quantomeno sino alla definizione nel merito del presente giudizio, inserendola con riserva nella corretta posizione in graduatoria, con ogni conseguente statuizione in ordine al prosieguo della procedura di convocazione e assegnazione dell'incarico di servizio, ovvero, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. fissi a stretto giro l'udienza di merito volta all'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati ed al conseguenziale riconoscimento del punteggio correttamente spettante di diritto.

In assenza di una adeguata tutela cautelare parte ricorrente incorrerebbe nel rischio di non poter accedere all'incarico di insegnamento per il corrente anno scolastico, facendole perdere ogni possibilità di ottenere un impiego che le consenta di provvedere al proprio sostentamento economico, oltre ad ingenerare gravi danni in capo alla stessa.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Come indicato in parte motiva, parte ricorrente è stata vittima della decurtazione di 6 punti da ciascuna delle sette graduatorie in cui essa è inserita, impedendole per ciascuna di poter ambire all'incarico di ruolo effettivamente spettante di diritto. Dette graduatorie – ai fini della procedibilità del presente ricorso – sono state tutte impugnate rendendo la platea di potenziali controinteressati esponenzialmente rilevante.

A tal fine si propone istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da concedersi già in sede di decreto cautelare monocratico, onde poter procedere alla notifica del presente ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR secondo le modalità che verranno indicate da codesto On.le T.A.R.

Per tutto quanto sopra esposto

SI CHIEDE

//

Che l'On.le T.A.R. adito, previa concessione delle misure cautelari richieste, accolga il presente ricorso e, per l'effetto, annulli gli atti meglio specificati in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi di difesa

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, è dovuto un contributo unificato nella misura di € 325,00

Catania 4 settembre 2024

Avv. Giovanni Valenti"

Avv. Giovanni Valenti